

**PROCEDURE DI REVISIONE PER LA VERIFICA DEI CONTI ANNUALI  
SEPARATI PREDISPOSTI DALLE SOCIETA' DEL SETTORE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

**CHIARIMENTI SUL LAVORO DA SVOLGERE E RELAZIONI DI  
REVISIONE DA EMETTERE**

**1. Premessa**

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha richiesto ai soggetti giuridici operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito "i soggetti giuridici") di predisporre annualmente stati patrimoniali e conti economici separati (di seguito "conti annuali separati") per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, inclusivi di una nota di commento, con l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci degli stessi e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni, assicurando tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza.

Il presente documento non si riferisce, pertanto, all'obbligo che le società del settore in oggetto hanno di far sottoporre a revisione contabile i bilanci d'esercizio in forza di specifiche leggi (Legge 9 gennaio 1991, n. 9 e D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000). Non viene trattato nemmeno quanto riguarda i prospetti previsti dall'art.9, comma 9.1, della Delibera n. 311/01, in quanto oggetto di prossima abrogazione.

**Fonti normative**

I due settori dell'energia sono regolati da norme separate. La Legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di emanare le direttive per la separazione contabile ed amministrativa (art. 2 comma 11- lettera f) delle aziende concessionarie dei servizi di pubblica utilità e il compito di verificare i costi delle singole prestazioni. In ottemperanza a tali attribuzioni, l'Autorità ha emanato il 21 dicembre 2001 due delibere: la 310 per il settore dell'energia elettrica e la 311 per il settore del gas, recanti le "direttive per le separazioni contabili e amministrative per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica o nel gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione".

***La Delibera 310/01***

Le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2000 e fatte salve talune condizioni che consentono l'esonero, di organizzare le attività in cui operano nel rispetto di una gestione reciprocamente autonoma, alla stregua di imprese separate (separazione amministrativa) di adottare sistemi della tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività, a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei conti annuali separati (separazione contabile). L'Autorità ha dettato, prima con la direttiva n. 61/99 e successivamente con la Delibera 310/01, nel Titolo III – Separazione contabile per il

soggetto che opera in più attività, le regole tecniche per la separazione contabile, indicando inoltre, nell'articolo 9, comma 9.2, come deve essere predisposta l'informativa societaria.

Riportiamo di seguito il testo della norma.

“ Il soggetto redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, come segue:

a. stato patrimoniale e conto economico del soggetto, ripartiti per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2;

b. stato patrimoniale e conto economico delle singole attività, ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;

c. nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere a) e b), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa. “.

Il successivo art. 9, comma 9.3, prevede che i conti annuali separati siano sottoposti a revisione “...conti annuali separati, di cui al comma 9.2, sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione di certificazione attesta la corretta applicazione della presente direttiva ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni.”

La Delibera 310/01 si rivolge a tutte le imprese che svolgono più attività nel settore dell'energia elettrica e in altri settori, indipendentemente dalla loro forma giuridica (art.3, comma 3.1). Tuttavia l'Autorità ha previsto delle situazioni di esclusione dalla separazione contabile ed amministrativa per limitate dimensioni d'attività.

Le attività del settore elettrico, intese come fasi operative che possono essere gestite come un'impresa separata o una società indipendente, sono state individuate dall'art. 4 nelle seguenti:

- a. Produzione dell'energia elettrica
- b. Trasmissione dell'energia elettrica
- c. Dispacciamento dell'energia elettrica
- d. Distribuzione dell'energia elettrica
- e. Misura dell'energia elettrica
- f. Vendita dell'energia elettrica
- g. Attività elettriche estere
- h. Attività gas
- i. Attività diverse.

Nella stessa norma vengono definite le fasi operative comprese nelle diverse attività.

### ***La Delibera n. 311/01***

La Delibera che riguarda il settore del gas è del tutto simile alla 310/01 con le diversità proprie delle attività regolate. La caratteristica che più differenzia la Delibera in oggetto,

rispetto a quella del settore elettrico, consiste nell'obbligo di separazione societaria, oltre che contabile, prevista dall'art.21 del D.Lgs.n. 164/00.

L'ambito applicativo della Delibera è rivolto a tutte le imprese del settore del gas naturale che svolgono attività ai sensi dell'art.4, che nel provvedimento vengono individuate le seguenti:

- a. coltivazione del gas naturale;
- b. attività Gnl;
- c. stoccaggio del gas naturale;
- d. trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- e. commercializzazione all'ingrosso del gas naturale (importazione, esportazione, operazioni di cliente grossista);
- f. distribuzione del gas naturale;
- g. misura del gas naturale;
- h. vendita del gas naturale.

Sono altresì individuate altre attività del settore del gas:

- i. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
- j. attività per servizi a imprese del gas naturale;
- k. attività gas all'estero.

Vengono, infine, definite ulteriori attività che includono:

- l. attività elettriche;
- m. attività diverse.

Le società che svolgono attività di trasporto e dispacciamento non hanno l'obbligo di separazione societaria per l'attività di stoccaggio, ma solo contabile.

### **Contabilità analitica**

Le Società dovranno, oltre alla tenuta della contabilità generale secondo sistemi atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività, dotarsi di un sistema di contabilità analitica, condizione necessaria per una corretta applicazione della norma. Infatti l'art. 8 delle Delibere prevede che il "soggetto giuridico adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui all'art. 9".

La mancanza di tale sistema sarà motivo di rilievo nella relazione del revisore.

### **Necessari chiarimenti per l'applicazione della norma**

La maggiore difficoltà nella separazione amministrativa e contabile è la ripartizione dell'attivo, del passivo e del conto economico del bilancio di esercizio sulle attività svolte, nonché la ripartizione dei costi per servizi comuni e per funzioni operative condivise fra le attività.

L'Autorità ha ritenuto, opportuno, di far sottoporre a verifica da un soggetto indipendente i conti annuali separati (art. 9, comma 9.3, delle rispettive Delibere).

Ai fini della revisione contabile dei conti annuali separati, le principali problematiche che attualmente necessitano di chiarimento sono:

- significato del termine “certificazione” usato nelle Delibere;
- la definizione di “riserve ed eccezioni”
- l’individuazione dei soggetti che devono effettuare le verifiche;
- l’estensione delle verifiche che il revisore dovrà svolgere.

## **2. Significato del termine “certificazione” usato nelle Delibere e tipi di giudizio**

Entrambe le Delibere prevedono che i conti annuali separati siano sottoposti a "certificazione". Il termine utilizzato è, dal punto di vista tecnico, non corretto. Infatti, il termine è legato all’abrogato DPR n. 136/75 ed è oramai di uso comune per identificare la revisione contabile che è, tuttavia, applicabile solo al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato.

I conti annuali separati, pur derivando dal bilancio civilistico, sono redatti sulla base delle regole dettate dalle delibere che hanno scopo diverso dal rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della società.

In mancanza di norme specifiche in materia, il revisore dovrà fare riferimento ai principi di revisione internazionali ed in particolare all’“Assurance Engagement” (ISAE 100) o il documento attualmente in forma di Exposure Draft ISAE 2000.

In un “assurance engagement” l’oggetto di controllo può essere rappresentato da:

- dati (bilanci, bilanci previsionali, ecc.);
- sistemi e processi (sistema di controllo interno);
- comportamenti (corporate governance, conformità a normative, procedure per le risorse umane).

Tra le varie tipologie di “engagement” previste sono ricompresi anche gli “attest engagement”, in cui il revisore si esprime su affermazioni fatte dalla parte responsabile dell’oggetto di controllo, mediante il rilascio di una conclusione o sulle affermazioni fatte o sul “subject matter” in una forma simile a quella delle affermazioni fatte dalla parte responsabile; in quest’ultimo caso il revisore fornisce un “assurance” in quanto la sua conclusione sul “subject matter” supporta le affermazioni fatte dalla parte responsabile. Lo scopo per il revisore (professional accountant) è quello di valutare l’oggetto di controllo (subject matter), la cui responsabilità compete ad un’altra parte (responsible party) facendo riferimento a criteri adeguati (suitable criteria), attraverso un “engagement process” (metodologia sistematica, indipendente della natura del “subject matter”, che richiede conoscenze specialistiche e capacità di base, finalizzate alla raccolta e alla valutazione delle evidenze a supporto delle conclusioni raggiunte ) ed esprimere sul medesimo argomento una conclusione che fornisca all’utilizzatore finale (intended user) un determinato livello di “assurance”.

Qualora le verifiche poste in essere evidenzino errori di importo sostanziale o evidenzino l’impossibilità di escludere l’esistenza di errori di ammontare non determinabile, il revisore potrà emettere un parere con riserve ed eccezioni.

In questi casi la relazione di revisione dovrà contenere un paragrafo con l'evidenza dell'errore riscontrato o dell'incertezza rilevata.

### 3. Soggetti abilitati ad effettuare le verifiche

La definizione indicata ai punti 9.3 delle rispettive Delibere non indica esplicitamente quali siano i soggetti chiamati ad effettuare la revisione contabile.

A nostro avviso per esprimere un parere professionale dei dati presentati all'Autorità dai soggetti giuridici interessati, la revisione contabile dovrà essere svolta dal medesimo soggetto che effettua la revisione contabile del bilancio d'esercizio dei soggetti medesimi. Il revisore non potrà accettare un incarico di verifica dei conti separati senza aver svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Per svolgere questa attività di controllo, il revisore dovrà ricevere specifico incarico dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico.

### 4. Soggetti giuridici obbligati alla revisione contabile

Forniamo in due tavole riassuntive i riferimenti normativi che riconducono agli obblighi di revisione contabile del bilancio d'esercizio e dei conti annuali separati le imprese del settore elettrico e del gas.

<b>L'OBLIGO DELLA REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>	
<b>LEGGE 9 GENNAIO 1991, n. 9</b>	<b>OBLIGO DI "CERTIFICAZIONE" DEL BILANCIO D'ESERCIZIO PER CHI SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA'</b>
Art. 21, Comma 11	Società, aziende ed enti che abbiano per oggetto sociale anche la distribuzione di energia elettrica.
<b>DELIBERA 310/01</b>	<b>OBLIGO DI "CERTIFICAZIONE" RENDICONTI</b>
Art. 9, Comma 9.3	Rendiconti annuali ripartiti per attività e per servizi comuni riservati all'Autorità previsti dal Comma 9.2
Art. 17, Comma 17.1	Correttezza e ragionevolezza dei criteri adottati nella redazione dei rendiconti semplificati.

<b>L'OBLIGO DELLA REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DELLE IMPRESE DEL SETTORE GAS</b>	
<b>D.LGS. n. 164/00</b>	<b>OBLIGO DI "CERTIFICAZIONE" DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 1/1/2002 PER CHI SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA'</b>
Art. 3, Comma 11	IMPORTAZIONE
Art. 8, Comma 8	TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
Art. 12, Comma 11	STOCCAGGIO
Art. 14, Comma 10	DISTRIBUZIONE
Art. 18, Comma 7	VENDITA

<b>DELIBERA n. 311/01</b>	<b>OBLIGO DI "CERTIFICAZIONE" RENDICONTI</b>
Art. 9, Comma 9.3	Rendiconti annuali ripartiti per attività e per servizi comuni da allegare alla relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio (Comma 9.1 in via di abrogazione)  Rendiconti riservati all'Autorità previsti dal Comma 9.2
Art. 17, Comma 17.3	Correttezza e ragionevolezza dei criteri adottati nella redazione dei rendiconti semplificati
	<b>ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI "CERTIFICAZIONE"</b>
Art. 18, Comma 18.1	I soggetti che svolgono attività di distribuzione, misura e vendita di Gpl o di altri gas tramite reti canalizzate (art.4, Comma 4.11) e non svolgono altra attività nel settore del gas naturale, sono esentati (fra l'altro) dagli obblighi di "certificazione".

## 5. Estensione delle verifiche e concetti di materialità

I conti annuali separati analizzano stato patrimoniale e conto economico del soggetto giuridico interessato per destinazione e sono in quadratura con il bilancio d'esercizio del soggetto giuridico alla stessa data.



Per la revisione contabile dei conti separati, il revisore incaricato dovrà ricevere dal Legale Rappresentante i conti annuali separati, comprensivi delle note esplicative, in tempo utile per poter procedere alle verifiche.

L'Autorità richiede che i conti annuali separati Le siano inviati con la relazione di revisione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio. Pertanto, il revisore incaricato avrà già effettuato la revisione completa del bilancio del soggetto giuridico e avrà quindi applicato le verifiche dettate dai nuovi Principi di Revisione raccomandati dalla CONSOB con Delibera n.13809 del 30 ottobre 2002.

Pertanto, avendo già svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio nella sua interezza, a titolo esemplificativo indichiamo le principali procedure di revisione da applicare:

- esame del settore di riferimento e delle fasi operative della Società, nonché dell'organizzazione della stessa, al fine di verificare la rispondenza delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni condivise identificati nella redazione dei conti annuali separati;
- esame dell'adeguatezza del disegno e dell'operatività del sistema di controllo ai fini della rilevazione della destinazione dei fatti amministrativi per attività, comparti, servizi comuni e funzioni condivise;
- esame delle procedure poste in essere dal soggetto giuridico per la predisposizione dei conti annuali separati e verificare l'adeguatezza delle stesse per ottenere dati attendibili, in linea con quanto richiesto dalle Delibere;
- verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate dal sistema informatico del soggetto giuridico per ottenere le separazioni contabili richieste dalle Delibere;
- determinazione del livello di significatività, (così come indicato dal principio di revisione 320), valutandone l'impatto sia a livello dei conti annuali separati nel loro complesso, sia in relazione a singoli conti separati, classi di operazioni e informazioni;
- verifica della riconciliazione dei dati contabili separati per attività, comparti, servizi comuni e funzioni condivise, prodotti da altri sistemi contabili o gestionali, con la contabilità generale;
- quadratura della sommatoria dei bilanci di verifica settoriali, utilizzati dal soggetto giuridico per la predisposizione dei conti annuali separati, con il bilancio assoggettato a revisione contabile;
- verifica della corrispondenza al dettato della delibera o della ragionevolezza dei parametri adottati per la ripartizione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi comuni e delle funzioni condivise alle attività e ai comparti;
- verifica della correttezza dei conteggi matematici nelle attribuzioni effettuate;
- accertare che il soggetto giuridico abbia applicato criteri e parametri di riparto in linea con quelli dei precedenti esercizi;
- verifica della conformità dei conti annuali alle note esposte o con le autorizzazioni eventualmente ricevute senza assenso dall'Autorità;
- in base ai livelli di significatività determinati, effettuare verifiche campionarie sulla base delle indicazioni del documento n.530 per ogni voce dei conti annuali separati in misura sufficiente da escludere l'esistenza di errori di importo significativo

nell'imputazione dei fatti amministrativi originari alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni condivise;

- valutazione del rischio intrinseco, di controllo e di individuazione secondo i canoni generali della revisione (P.R. 400) delle asserzioni relative alla conformità dei conti separati ai criteri dettati dalla delibera.

Fra la data di approvazione del bilancio d'esercizio e la redazione dei conti annuali separati, potrebbero insorgere eventi afferenti il periodo in esame, non considerati nel bilancio perché manifestatisi successivamente alla sua approvazione. In tal caso, il revisore dovrà verificare l'inclusione nelle note di commento degli effetti sui conti annuali separati di tali eventi. Eventuali carenze saranno oggetto di rilievo nella relazione di revisione. Eventi modificativi del bilancio andranno trattati secondo quanto previsto dai principi contabili.

In presenza di talune circostanze (ad esempio particolare complessità legata a fattori dimensionali, operativi o organizzativi della società, primo anno di redazione dei conti annuali separati da parte del soggetto giuridico o di verifica da parte del revisore, prima applicazione di nuova delibera, cambiamento significativo nell'operatività o nell'organizzazione della società, ecc.) e in ogni caso nella misura in cui ciò sia considerato utile alle finalità della verifica, il revisore valuta l'opportunità del ricorso al lavoro di un esperto, secondo le modalità previste nel documento n. 620.

Al termine del lavoro di verifica, prima dell'emissione delle relazioni richieste dalle Delibere dell'Autorità, il revisore incaricato otterrà una lettera di attestazione dal Legale Rappresentante per ognuno dei conti annuali separati richiesti.

L'esempio di lettera che segue (Allegato 3), presuppone che il revisore abbia già ricevuto la lettera di attestazione della Direzione relativa alla revisione contabile completa del bilancio d'esercizio.

Luglio 2003



**Esempio di relazione con giudizio positivo**

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE  
SULL'ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI  
AL .....

AI SENSI DELLA DELIBERA DEL 21 DICEMBRE 2001, N. 310  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Al Consiglio di Amministrazione di  
.....

1. In esecuzione dell'incarico conferitoci ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, della Delibera n. 310 del 21 dicembre 2001 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "la Delibera") abbiamo esaminato la conformità degli allegati rendiconti annuali separati per attività e servizi comuni e dei relativi comparti (di seguito i "conti annuali separati") di (Nome Società) per l'esercizio chiuso al....., redatti in base all'art.9, comma 9.2, della Delibera.<sup>(1)</sup>

I conti annuali separati derivano dal bilancio d'esercizio di (Nome Società) al.....che è stato da noi assoggettato a revisione contabile a seguito della quale abbiamo emesso (è stata emessa) la nostra relazione datata.....

La responsabilità della redazione dei conti annuali separati compete agli Amministratori della Società. E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità sulla corretta applicazione della citata Delibera.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo l'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) emesso dall'International Auditing Practices Committee (IAPC) e, pertanto, include l'esame, a campione, delle evidenze in merito alla conformità alla Delibera dei conti annuali separati e l'effettuazione di quelle procedure di verifica considerate necessarie nelle circostanze. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio di conformità.

Per il giudizio di conformità relativo ai conti annuali separati, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla Delibera, si fa riferimento alla relazione da noi (da altro revisore) emessa in data.....

---

(<sup>1</sup>) Se opportuno inserire:  
"integrati dai principi applicati in deroga alla delibera e comunicati all'autorità in data .....  
....."

3. Sulla base del lavoro svolto, riteniamo che gli allegati conti annuali separati di (*Nome Società*) al..... sono stati redatti, nel loro complesso, in conformità ai criteri previsti dalla Delibera n. 310 del 21 dicembre 2001 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e, ove in essa non specificati, [o in deroga autorizzata] a quelli indicati nelle note di commento.
4. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini indicati al punto 1 e, pertanto, non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata richiesta, né potrà essere divulgata a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo, .....

Data,.....

Società di revisione

(Socio)

**Esempio di relazione con giudizio positivo**

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE  
SULL'ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI  
AL .....

AI SENSI DELLA DELIBERA DEL 21 DICEMBRE 2001, N. 311  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Al Consiglio di Amministrazione di  
.....

1. In esecuzione dell'incarico conferitoci ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, della Delibera n. 311 del 21 dicembre 2001 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "la Delibera") abbiamo esaminato la conformità degli allegati rendiconti annuali separati per attività e servizi comuni e dei relativi comparti (di seguito i "conti annuali separati") di (*Nome Società*) per l'esercizio chiuso al....., redatti in base all'art.9, comma 9.2, della menzionata Delibera. <sup>(1)</sup>

I conti annuali separati derivano dal bilancio d'esercizio di (*Nome Società*) al.....che è stato da noi assoggettato a revisione contabile a seguito della quale abbiamo emesso (*è stata emessa*) la nostra relazione datata.....

La responsabilità della redazione dei conti annuali separati compete agli Amministratori della Società. E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio di conformità sulla corretta applicazione della citata Delibera.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo l'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) emesso dall'International Auditing Practices Committee (IAPC) e, pertanto, include l'esame, a campione, delle evidenze in merito alla conformità alla Delibera dei conti annuali separati e l'effettuazione di quelle procedure di verifica considerate necessarie nelle circostanze. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio di conformità.

Per il giudizio di conformità relativo ai conti annuali separati, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla Delibera, si fa riferimento alla relazione da noi (*da altro revisore*) emessa in data.....

3. Sulla base del lavoro svolto, riteniamo che gli allegati conti annuali separati di (*Nome Società*) al.....sono stati redatti nel loro complesso in conformità ai criteri previsti dalla Delibera n. 311 del 21 dicembre 2001 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e, ove in essa non specificati, [o in deroga autorizzata] a quelli indicati nelle note di commento.

---

(<sup>1</sup>) Se opportuno inserire:

"integrati dai principi applicati in deroga alla delibera e comunicati all'autorità in data .....  
....."

4. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini indicati al punto 1 e, pertanto, non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata richiesta, né potrà essere divulgata a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo, .....

Data,.....

Società di revisione

(Socio)



**Esempio di lettera di attestazione**

Spettabile  
(Società di revisione)

In relazione all'esame da Voi svolto, ai sensi dell'articolo ..., comma ... ,della Delibera n. ... del ..... dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "la Delibera"), sui rendiconti annuali separati per attività e servizi comuni e dei relativi comparti (Allegato ... come previsto dalla menzionata Delibera) (di seguito "i conti annuali separati") della ..... per l'esercizio chiuso al ..... che vi consegniamo allegati alla presente debitamente firmati, Vi confermiamo quanto segue:

1. E' nostra la responsabilità di redigere con chiarezza i conti annuali separati in conformità con le disposizioni previste dalla Delibera.
2. Le attestazioni da noi rilasciate per la revisione contabile da Voi condotta sul bilancio d'esercizio al..... della....., contenute nella nostra lettera del....., sono integralmente richiamate ai fini della presente attestazione, senza peraltro essere esplicitate nella presente lettera che ne riconferma la loro realtà e veridicità alla data odierna.
3. Nessun fatto od evento rilevante è accaduto dalla data del..... ad oggi gli effetti del quale avrebbero sostanzialmente modificato il risultato ed il patrimonio netto dei conti annuali separati al.....della.....sulla cui base sono stati redatti i conti annuali separati, ulteriori a quelli indicati nelle note di commento.
4. Vi diamo atto che le verifiche da Voi effettuate avevano l'obiettivo di accertare che i conti annuali separati siano stati redatti, in ogni aspetto significativo, in conformità ai criteri previsti dalla Delibera.

Il Direttore Amministrazione e Finanza

Il Legale Rappresentante

.....

.....

Luogo, .....

Data, .....